

DELIBERA N. 37/2025

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

XXX / TISCALI XXX

(GU14/773271/2025)

Il Corecom Emilia-Romagna

NELLA riunione del 18/12/2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS, del 12 luglio 2018, recante “*Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma Concilia-Web, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re. Com.)*”;

VISTO il nuovo Accordo Quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni, sottoscritto il 20 dicembre 2022 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la nuova Convenzione per il conferimento della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta in data 28 febbraio 2023;

VISTA l'istanza di XXX del 30/08/2025 acquisita con protocollo n. XXX del 30/08/2025;

VISTA la relazione istruttoria del Responsabile di Settore, dott. Gino Passarini;

UDITA l'illustrazione svolta nella seduta del 18/12/2025;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante lamenta i seguenti problemi nei confronti di Tiscali XXX, di seguito Tiscali, dichiarando, nell'istanza introduttiva del procedimento (depositata in data 30/08/2025; l'udienza di conciliazione si è svolta in data 06/08/2025), quanto segue.

“Ho richiesto la cessazione del servizio di abbonamento della linea rete fissa + dati in data 30/07/2025 con effetto a trenta giorni dalla richiesta, quindi il 28/08/2025.

Il servizio è stato invece disattivato il 31/07/2025 senza possibilità di riattivazione in quanto è stata cancellata l'utenza.”

Ciò premesso, l'istante chiede il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale del disservizio subito, peraltro senza alcun riscontro ai tentativi di contatto telefonico dei servizi di assistenza Tiscali.

Quantifica i rimborsi o indennizzi richiesti in euro 600.

In separata memoria depositata in pari data, l'istante rappresenta, inoltre, quanto segue.

“In sede di istanza di prima conciliazione la Società Tiscali XXX ha opposto all'istanza di risarcimento il fatto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3.2 del contratto di servizio che si riporta di seguito integralmente (“3.2 Il Cliente può recedere dal Contratto

in qualsiasi momento dandone comunicazione con almeno 30 giorni di anticipo con le modalità indicate nella Carta dei Servizi ed allegando una copia del suo documento di identità. Il Cliente potrà chiedere, inoltre, la migrazione verso altro operatore con le modalità e le tempistiche indicate all'indirizzo [Http://assistenza.tiscali.it/informazioni/costidisattivazione/index.php](http://assistenza.tiscali.it/informazioni/costidisattivazione/index.php) o dal Servizio Clienti Tiscali. Il recesso avrà efficacia dal momento in cui Tiscali abbia adempiuto a tutte le attività necessarie all'espletamento della relativa richiesta e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Cliente. In caso di recesso, ad eccezione del servizio voce CS o CPS, il Cliente dovrà corrispondere a Tiscali un contributo di disattivazione per il ristoro dei costi sostenuti, il cui valore è compreso tra Euro 0 e l'importo equivalente ad una mensilità di canone al momento della cessazione. Tutti gli importi e le modalità di migrazione verso altro operatore, dettagliati per singola offerta commerciale, sono disponibili all'indirizzo internet <http://assistenza.tiscali.it/informazioni/costidisattivazione/index.php>) la cessazione del servizio avviene entro 30 giorni dalla data della richiesta da parte del cliente a piacimento della Società Tiscali XXX.

Dalla lettura dell'art. 3.2 citato e regolatorio dei diritti delle parti appare evidente una fumosità interpretativa ed uno squilibrio dei diritti contrattuali delle Parti.

Fumosità interpretativa.

Se l'Operatore fornitore di servizi stabilisce per l'utente consumatore un termine minimo per la disdetta (30 gg in questo) ingenera nello stesso la considerazione che volendo cessare il contratto di servizio l'Utente dovrà dare disdetta entro il termine indicato, per il quale dovrà continuare a pagare la prestazione, e regolarsi di conseguenza sulla cessazione della fornitura che avverrà appunto trascorsi 30 giorni dalla data della richiesta.

Circostanza quest'ultima confermata dall'operatore del Call Center al quale mi sono rivolto.

Del resto, è nella ragionevolezza delle regole di prestazione ed acquisto di servizi in generale che in caso di disdetta del servizio, che l'Utente Consumatore ha acquistato per assolvere ad un suo bisogno, l'Utente abbia contezza di fino a quando potrà godere del servizio acquistato per soddisfare i bisogni per i quali ha acquistato il contratto di servizio de quo.

Squilibrio dei Diritti Contrattuali.

L'interpretazione da parte di Tiscali XXX secondo la quale la stessa, ricevuta la richiesta di disdetta, possa cessare la prestazione del servizio erogato (privando l'Utente Consumatore del servizio acquistato) entro il termine di 30 giorni a suo piacimento solleva un evidente squilibrio dei diritti delle Parti censurato dagli artt. 33 e 36 della legge 206/2005.

Infatti secondo l'interpretazione dell'art. 3.2 del contratto di servizio data da Tiscali, da una parte il Consumatore è obbligato a dare un termine di disdetta di 30 giorni, per contro Tiscali XXX può recedere in data imprecisata senza nessun preavviso: il che evidenzia che tale articolo costituisca una violazione dei diritti del consumatore atteso che deve considerarsi quale clausola vessatoria che, malgrado la buona fede, determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico del consumatore nel rapporto con l'erogatore dei servizi.

Non solo, ma la formulazione dell'art. 3.2 citato ingenera nel consumatore la legittima e ragionevole aspettativa che se Egli è obbligato a dare un termine di preavviso di almeno 30 giorni per la cessazione e disdetta del servizio acquistato (servizio che il consumatore ha acquistato per il soddisfacimento di un bisogno) rispetto a quel termine si regolerà per la richiesta di disdetta al fine di poter continuare ad usufruire del servizio acquistato fino alla data in cui effettivamente non ne necessita più e dunque intende non più usufruirne.

Nello specifico mi sono attivato con il Call Center della Società Tiscali XXX, rispondente al numero unico 130, già in data 04/07/2025 per avere informazioni nel merito e l'operatore ha confermato che la disdetta andava fatta entro 30 giorni e la cessazione del servizio sarebbe avvenuta trascorso tale termine.

Nella comunicazione del 30/07/2025 nella quale reclamavo l'anticipata cessazione del servizio rispetto agli accordi, l'operatore mi confermava che si trattava di un errore poiché in effetti la data di cessazione prevista era quella del 28/08/2025.

Quale prova, ho fatto formale richiesta di accesso agli atti delle registrazioni telefoniche relative alle conversazioni intervenute con il Call Center di Tiscali ed allegate alla presente memoria.

Tutto ciò premesso, si richiede al Garante dell'Agcom:

- Di condannare la Società Tiscali XXX al risarcimento del danno provocato per aver arbitrariamente interrotto il contratto di servizio e privato l'Utente consumatore dei servizi acquistati.

- Di sanzionare la Società Tiscali XXX per comportamento scorretto avendo abusato della sua posizione dominante e per la formulazione di clausole contrattuali vessatorie nella regolazione del contratto di servizio de quo.

- Di essere sentito in sede di contraddittorio per vedere riconosciute le proprie ragioni.

Si allega copia della formale richiesta di accesso agli atti delle registrazioni delle conversazioni telefoniche intervenute con il Call Center di Tiscali XXX a suffragio delle richieste avanzate.”

2. La posizione dell'operatore

Tiscali, con memoria in data 01/08/2025, eccepisce quanto segue.

“Il Sig. XXX era titolare di un contratto “UltraInternet Full” sulla numerazione Tiscali XXXXXX.

In data 30/07/2025 perveniva, da parte dell'istante, una richiesta di disdetta, via Pec, con annessa compilazione dell'apposito modulo (Recesso/Disdetta Contratto per la fornitura del Servizio) previsto per le cessazioni dei contratti Tiscali.

A tale riguardo, giova precisare che l'istante ha selezionato la seguente opzione: “... recesso dal contratto ai sensi dell'art. 3.2 delle Condizioni Generali di Contratto, da eseguirsi entro 30 gg dalla ricezione della presente comunicazione, con cessazione del numero telefonico...”

Inoltre, la causale inserita nella richiesta di cessazione è stata “... Trasloco in abitazione con Internet già disponibile...”

Quindi, va da sé che quanto contestato dall'istante in merito all'interruzione del servizio nonché alla cancellazione dell'utenza telefonica appare quantomeno contraddittorio rispetto all'opzione scelta in fase di disdetta con specifica indicazione di servizio internet già attivo nella nuova sede.

Come anche già riscontrato per iscritto all'istante con Pec del 05/08/2025, la Scrivente ha adempiuto correttamente provvedendo a risolvere il contratto entro i termini previsti dalle CGC (art. 3.2).

Come sopra indicato, nel modulo compilato è stata scelta difatti l'opzione della cessazione con disattivazione della numerazione ENTRO 30 giorni dalla richiesta di disdetta.

Pertanto, Tiscali aveva la facoltà di cessare il servizio e la numerazione in qualsiasi momento, già a far data dal 30 luglio 2025, data in cui è stata inviata la disdetta.

Il contratto è stato cessato in data 31/07/2025.

In riferimento, infine, alla segnalazione Pec inviata dall'istante in data 30/08/2025 in cui viene richiesto un accesso agli atti relativo alle registrazioni telefoniche al servizio clienti 130, la Scrivente ha provveduto a riscontrare l'esito della richiesta mediante Pec in data 18/09/2025.

Anche in tale occasione quindi si ribadisce che Tiscali Italia XXX non esegue la registrazione delle chiamate dei propri Clienti al customer care e pertanto non può fornirle.

I dati personali vengono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa Privacy vigente, come descritto nella nostra informativa disponibile sul sito www.tiscali.com nella sezione Assistenza.

Altresì, la richiesta sopra citata formulata dall'istante non rientra tra le competenze di codesto Spettabile Corecom.

Ciò detto è dunque evidente che i fatti sopra esposti, suffragati dalla documentazione qui allegata, dimostrano il corretto operato della Scrivente, emergendo chiaramente l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla stessa per quanto lamentato dal Cliente.

Tiscali respinge ogni addebito ulteriore e chiede pertanto il rigetto totale delle richieste avverse.”

3. La replica dell'istante

L'istante, con memoria di replica depositata a fascicolo in data 11/10/2025, contesta integralmente il contenuto della memoria di parte avversa evidenziando, inoltre, quanto segue.

“1) L'Avvocato omette di dichiarare che il Ricorrente ha solo “formalizzato”, con la richiesta @pec allegata in atti, in data 30/07/2025, la richiesta di disdetta che invece è stata preceduta da una precisa assistenza telefonica precedente del 04/07/2025 (come registrazione della telefonata con allegato screenshot allegato n. 1).

2) L'Avvocato deduce falsamente una mia dichiarazione in quanto sostiene che il fatto che abbia fatto richiesta di disdetta per trasloco in abitazione con internet già disponibile sottointende che non avessi più bisogno della linea internet alla data dell'esecuzione della disdetta del 30/07/2025.

I fatti invece sono diametralmente opposti: proprio in ragione di quanto comunicatomi telefonicamente dall'operatore del Call Center contattato il 04/07/2025 (vedi screenshot allegato n. 1) cioè quasi un mese prima della mia formalizzazione scritta della richiesta di distacco avvenuta appunto il 30/07/2025.

Nella conversazione intrattenuta con l'operatore mi veniva appunto spiegato che ero obbligato a dare almeno un mese di preavviso, spiegando esplicitamente e chiaramente che quindi i servizi sarebbero stati interrotti solo dopo 30 giorni dalla data

della richiesta e che io quindi ero obbligato non solo al pagamento del servizio ma anche alla restituzione del modem che mi era stato dato in comodato d'uso.

Proprio in ragione di queste precise istruzioni e sapendo che il mio trasferimento di residenza sarebbe avvenuto alla fine del mese di Agosto 2025 (come effettivamente avvenuto in data 28/08/2025), ho calcolato di inviare la disdetta proprio il 30/07/2025.

3) L'avvocato evoca gli effetti dell'art. 3.2 del contratto che come già dichiarato nella primaria richiesta deve considerarsi clausola abusiva e vessatoria, in quanto appunto pone a carico del Consumatore un obbligo contrattuale non equamente bilanciato da altrettanto obbligo da parte del prestatore di servizi.

Trovano dunque espressa applicazione i principi di tutela di cui all'art 33 del Codice del Consumo (L. 206/2005), comma a-b-c e d): Si definiscono vessatorie, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Codice del Consumo, quelle clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

La citata disposizione contiene, al comma 2, un'elencazione delle clausole che si presumono vessatorie sino a prova contraria, tra queste ad esempio, quelle che hanno ad oggetto o per l'effetto: a) di escludere o limitare i diritti del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto di quest'ultimo; b) di prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà; c) di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo; d) di stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione.

E' quindi di tutta evidenza che il citato art 3.2 del contratto di servizio richiamato dall'Avvocato di parte resistente viola il principio sopra enunciato poiché, proprio nella fattispecie del caso in esame, pone a carico del consumatore l'obbligo di dare un preavviso di ben 30 giorni ma lascia al prestatore la libertà di poter agire senza alcun obbligo, in perfetta violazione di quanto contenuto al comma b) della citata norma di prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà.

4) L'Avvocato dichiara che la sua cliente Tiscali XXX non provvede alla registrazione delle telefonate intercorse con Call Center n. 130 e quindi non può renderne la registrazione: invero, l'operatore che ha risposto alla telefonata del 18/09/2025 (vedi screenshot allegato n. 2) dichiara che le telefonate vengono registrate a campione e ad uso esclusivo della Resistente Tiscali XXX, e questo in piena violazione al diritto di accesso ai dati personali dettati dal Regolamento (UE) 2016/679.

L'Avvocato, quindi, conferma il comportamento illegittimo e lesivo dei diritti dei consumatori utenti, poiché le condizioni contrattuali poste in essere dalla sua Assistita mettono l'utente consumatore in posizione di subordine rispetto all'esercizio dei propri diritti.

Riportandomi espressamente ai contenuti degli atti già depositati in prima istanza ed a quelli espressi in premessa alla presente memoria controdeduttiva e conclusiva, voglia questa Autorità Garante procedere:

a) Alla condanna della Tiscali XXX al risarcimento della somma di € 600,00 a titolo di ristoro per i danni patrimoniali e non patrimoniali, ivi compresi quelli morali, derivanti dalla sua condotta palesemente lesiva dei diritti del consumatore così come previsto dal Codice del Consumo L. 206/2005.

b) Conseguentemente, voglia codesta Autorità Garante considerare quanto contenuto nel ricorso de quo quale esplicito esposto per la richiesta di apertura di un fascicolo per la comminazione a carico della Società Tiscali XXX delle sanzioni previste dal Regolamento in materia di violazione dei diritti dei consumatori.

c) La presente viene inoltrata contestualmente all'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali quale seguito alla segnalazione di cui al Prot. 0122605/25 del 18/09/2025, al fine di aprire un procedimento di indagine a carico della Società Tiscali XXX al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate agli atti del presente procedimento e la corretta esecuzione e gestione del trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.”

4. Motivazione della decisione

Preliminarmente, occorre specificare che nessuna valenza probatoria può essere attribuita alla documentazione (“ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2”) allegata dall'istante, in data 11/10/2025, alla “memoria conclusiva e controdeduttiva” (depositata in pari data) e riportante contatti telefonici, nelle date del 04/07, 30/07, 31/07 e 18/09, col Call Center dell'operatore, poiché tale specifica fase procedurale va utilizzata, esclusivamente, come occasione di eventuale dettaglio di quanto già esplicitamente indicato nell'istanza introduttiva (ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e fornitori di servizi dell'ecosistema digitale di cui all'allegato B alla delibera 194/23/CONS, “Gli operatori convenuti hanno facoltà di presentare memorie e depositare documenti, a pena di irricevibilità, entro il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento. Entro i successivi venti giorni, sempre a pena di irricevibilità, le parti possono presentare le proprie memorie di replica.”).

Diversamente, mentre l'istante si gioverebbe di due momenti di difesa (in fase di deposito dell'istanza e in sede di replica), l'operatore si potrebbe avvalere della sola fase di deposito delle memorie difensive, con conseguente pregiudizio per il proprio diritto di difesa.

Sempre in via preliminare, occorre aggiungere che:

- la richiesta di “sanzionare la Società Tiscali XXX per comportamento scorretto avendo abusato della sua posizione dominante e per la formulazione di clausole contrattuali vessatorie nella regolazione del contratto di servizio de quo” è inammissibile in quanto non rientra nelle competenze dell'Autorità adita;

- la richiesta di accesso agli atti delle registrazioni telefoniche effettuate da Tiscali è ugualmente inammissibile, non rientrando, neppure essa, nelle competenze dell'Autorità adita, stante, tra l'altro, il disposto di cui all'art. 2, comma 3, del succitato allegato B alla delibera 194/23/CONS (“Sono, altresì, escluse dall'ambito applicativo del presente regolamento le controversie ... attinenti esclusivamente a profili ... di tutela della privacy.”).

Ciò premesso, alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, la richiesta avanzata dall'istante di risarcimento del danno provocato da Tiscali per aver arbitrariamente interrotto il contratto di servizio e privato l'Utente consumatore dei servizi acquistati risulta non accoglibile.

Secondo un consolidato orientamento, se nell'istanza è formulata una richiesta di risarcimento danni, come tale non accoglibile, non avendo questo Corecom poteri di cognizione in tal senso, in applicazione di un criterio di efficienza e ragionevolezza dell'azione (favor utentis), tale richiesta può essere interpretata come richiesta di accertamento di un comportamento illegittimo da parte dell'operatore e del conseguente diritto all'indennizzo, a prescindere dal nomen juris indicato dalla parte.

Ciò premesso, la richiesta avanzata dall'istante non può, tuttavia, essere accolta neppure se interpretata quale richiesta d'indennizzo.

Agli atti, risulta, infatti, modulo di richiesta “recesso/disdetta contratto per la fornitura del servizio”, regolarmente sottoscritto dall'istante ed inoltrato all'operatore in data 30/07/2025 riportante, quale opzione prescelta, la seguente: “recesso dal contratto ai sensi dell'art. 3.2 delle Condizioni Generali di Contratto, da eseguirsi entro 30 gg dalla ricezione della presente comunicazione, con cessazione del numero telefonico”, cui faceva seguito, il giorno successivo, regolare cessazione del contratto da parte di Tiscali, dunque perfettamente in linea con la tempistica prevista (30 gg dalla ricezione della comunicazione).

Pertanto, si osserva che il disposto di cui all'art. 3, comma 2, delle Condizioni generali di contratto Tiscali (“Il Cliente può recedere dal Contratto in qualsiasi momento

dandone comunicazione con almeno 30 giorni di anticipo con le modalita' indicate nella Carta dei Servizi ed allegando una copia del suo documento di identita'. ... Il recesso avra' efficacia dal momento in cui Tiscali abbia adempiuto a tutte le attivita' necessarie all'espletamento della relativa richiesta e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Cliente”) risulta in linea con quanto previsto

sia dall’art. 1, comma 3, della legge 2 aprile 2007, n. 40 (“I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia ... devono prevedere la facolta' del contraente di recedere dal contratto ... senza vincoli temporali o ritardi non giustificati ... e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni.”),

sia dall’allegato A alla Delibera n. 487/18/CONS (“9. La facoltà di recesso dai contratti per adesione ... è riconosciuta ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del Decreto. Tale facoltà, essendo senza vincoli temporali, può essere esercitata in ogni momento, fatto salvo l’obbligo di preavviso di cui al punto successivo. 10. L’utenza deve poter recedere dal contratto ... con un preavviso che non può essere superiore a 30 giorni. 11. L’utenza deve poter conoscere anche il lasso temporale necessario per il compimento, da parte dell’operatore, di tutti gli adempimenti obbligatori per la compiuta lavorazione della richiesta di disattivazione ... così da poterne valutare l’opportunità. La durata massima di tale lasso temporale è di 30 giorni, coincidenti con il termine previsto per il preavviso.”).

Ci si limita solo ad osservare che la ratio dell’inciso contestato dall’istante (“Il Cliente puo' recedere dal Contratto in qualsiasi momento dandone comunicazione con almeno 30 giorni di anticipo”) risiede, presumibilmente, nell’esigenza, evidentemente ravvisata da Tiscali, di prevedere (a scopo puramente cautelativo) un più ampio termine (“almeno 30 giorni di anticipo”) in riferimento, in particolare, a quei casi in cui, per la complessità delle azioni da compiere, l’espletamento del recesso dovesse avvenire, magari, proprio il trentesimo giorno dal ricevimento della relativa richiesta.

Tale questione, peraltro, non appare rilevante ai fini dell’ottenimento dell’indennizzo richiesto, il quale, si ribadisce, per le ragioni sopra esposte non risulta accordabile.

Per questi motivi il Corecom all’unanimità

DELIBERA

Rigetta l’istanza di XXX nei confronti di Tiscali XXX per le motivazioni di cui in premessa.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Bologna, 18/12/2025

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

Giancarlo Mazzuca